



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori NENCINI, MARGIOTTA, GIACOBBE e MANCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2018**

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche

ONOREVOLI SENATORI. - Il Senato della Repubblica, il 3 ottobre 2017, ha approvato il disegno di legge «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche» risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore De Poli; dei senatori Favero, Maturani, Chiti, Astorre, Amati, Bertuzzi, Caleo, Cirinnà, Cucca, D'Adda, Stefano Esposito, Fabbri, Fattorini, Lumia, Mattesini, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Sollo, Spilabotte, Vattuone e Orrù; dei senatori Pagliari, Amati, Astorre, Caleo, Cuomo, Fornaro, Lai, Margiotta, Mattesini, Moscardelli, Pezzopane, Spilabotte, Valentini, Scaglia, Padua, Fucksia, Ricchiuti, Lucherini e Orrù; d'iniziativa del senatore Consiglio e d'iniziativa del senatore Aiello.

Il presente disegno di legge riproduce l'identico testo già approvato dal Senato nella precedente legislatura e auspichiamo che possa seguire la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

A detta del Consiglio nazionale delle ricerche nell'audizione del 12 aprile 2016 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato: «la proposta di legge accoglie con sensibilità le istanze di molte persone sorde, sostiene la battaglia per il riconoscimento della LIS portata avanti da numerosi enti, associazioni, liberi movimenti, persone comuni sorde e udenti e, al di là di ogni incertezza, si prefigge di dare piena attuazione alla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18».

Sul sito ufficiale dell'Ente nazionale sordi - onlus, a proposito della lingua dei segni italiana (LIS), appare la seguente definizione:

«La LIS non è una forma abbreviata di italiano, una mimica, un qualche codice *morse* o *braille*, un semplice alfabeto manuale o un supporto all'espressione della lingua parlata, ma una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. Si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, ma con una struttura molto diversa, che utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non manuali, quali l'espressione facciale, la postura, ecc. Ha meccanismi di dinamica evolutiva e di variazione nello spazio (i "dialetti"), e rappresenta un importante strumento di trasmissione culturale. È una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione».

Sul piano scientifico, tutte le ricerche linguistiche, psicolinguistiche e neurolinguistiche condotte sulla LIS negli ultimi trent'anni documentano ampiamente, sulla base di dati empirici, che la LIS, al pari di tutte le altre lingue dei segni del mondo indagate fino ad oggi, possiede le caratteristiche strutturali proprie di un sistema linguistico. Sappiamo cioè che la LIS non è un generico «linguaggio gestuale» primitivo, né un «metodo riabilitativo», è invece una lingua storico-naturale a tutti gli effetti e come tale va studiata e rispettata, insieme alla particolare comunità di persone che la usa.

Un grandissimo numero di pubblicazioni scientifiche altamente qualificate mostra come lo studio delle lingue dei segni sia di eccezionale importanza per comprendere e descrivere in modo più profondo la facoltà di linguaggio e le sue basi cognitive e neuropsensoriali.

Al di là delle motivazioni scientifiche, ci sembra qui opportuno ribadire il ruolo insostituibile della LIS nella vita di tutte le persone sorde che la utilizzano per esprimersi liberamente e accedere alle informazioni nella modalità visivo-gestuale integra.

Va ricordato che in Italia, come in altri Paesi occidentali, l'incidenza di sordità infantili gravi o profonde, congenite o acquisite in epoca precedente allo sviluppo della lingua parlata, è stimata intorno all'1/1000 della popolazione. Una percentuale molto piccola di questi bambini sordi (circa il 5 per cento) ha genitori sordi e di solito impara la LIS in famiglia. La restante grande maggioranza (circa il 95 per cento) ha genitori udenti che non conoscono la LIS. Questi bambini non hanno un accesso precoce alla LIS, ma vengono esposti quasi sempre unicamente o primariamente all'italiano parlato e scritto.

In questo quadro, occorre chiedersi chi sono i sordi che utilizzano la LIS e ne chiedono il riconoscimento. Uno sguardo superficiale potrebbe far pensare che la LIS sia usata soltanto dalla piccola minoranza di sordi con genitori sordi. Ma come è ben noto a chiunque conosca la situazione italiana, la realtà è molto diversa: la grande maggioranza dei sordi segnanti proviene da famiglie udenti e impara la LIS alle età e nelle situazioni più varie, entrando in contatto, nel corso della vita, con altre persone sorde.

Non è raro il caso di giovani sordi che, pur possedendo un'ottima padronanza dell'italiano parlato e scritto, scelgono di imparare la LIS e di sviluppare profondi rapporti umani e culturali con altre persone sorde, pur mantenendo rapporti altrettanto intensi con la comunità di udenti da cui provengono.

Un'opinione purtroppo ancora diffusa in diversi settori del complesso mondo che ruota intorno alle persone sorde è che la conoscenza della LIS, o anche semplicemente l'uso di forme di gestualità spontanea, possa ostacolare più o meno gravemente l'appren-

dimento o l'uso della lingua parlata e scritta. I dati forniti da numerose ricerche su questo argomento mostrano che questa opinione non ha alcun fondamento. Ad esempio, uno famoso studio pubblicato nel 2002 da Mayberry e collaboratori su «Nature», una delle riviste scientifiche più prestigiose del mondo, ha mostrato che l'apprendimento di una lingua dei segni non interferisce negativamente con l'apprendimento della lingua orale, al contrario, le lingue dei segni possono essere un aiuto efficace per apprendere le lingue orali, facilitando in particolare i processi di comprensione linguistica. I risultati di questo studio sono stati recentemente confermati da nuove ricerche realizzate nell'ambito delle neuroscienze cognitive e pubblicate su riviste internazionali di altissimo livello scientifico.

Tali evidenze hanno rafforzato l'idea che queste lingue possano venire utilizzate a fini educativi accanto (e mai in sostituzione) alle lingue vocali. Attualmente in molti Paesi europei (ad esempio Danimarca, Francia, Spagna e Svezia) ed extraeuropei (ad esempio Stati Uniti, Canada e Paesi dell'America latina) si è andato affermando un modello di educazione bilingue. In Italia, un'educazione bilingue è in parte resa attuabile grazie alla legge n. 104 del 1992, attraverso la quale le famiglie possono richiedere, dal nido alla scuola superiore, un assistente alla comunicazione che conosca e utilizzi la LIS, mentre, nelle università, è lo studente stesso che può richiedere l'interprete LIS, se lo ritiene necessario (articolo 13, commi 1 e 2).

Il raggiungimento di una competenza nella lingua parlata e scritta migliore che nel passato è oggi possibile grazie all'utilizzo di nuove protesi e impianti cocleari. Dal momento che molti bambini, attraverso questi ausili, possono sentire e imparare a parlare sempre meglio, è immotivata la paura che la LIS possa «indebolire» l'italiano. Infatti, il migliore accesso alla lingua parlata non può che favorire un bilinguismo più equilibrato

fra lingua parlata e lingua dei segni, in cui le due lingue possono convivere, offrendo al bambino e alla persona sorda la possibilità di scegliere quale lingua usare in funzione del contesto e dei bisogni comunicativi e relazionali. La ricerca scientifica ha inoltre dimostrato che, come ogni tipo di bilinguismo, anche quello fra una lingua dei segni e una lingua vocale permette al bambino (udente o sordo) di raggiungere una maggiore flessibilità cognitiva e migliori abilità di attenzione e di memoria visiva.

Va infine ricordata la rilevanza sociale e culturale della LIS per l'intera società italiana, e non soltanto per i sordi, o per un numero relativamente limitato di persone che l'apprendono per comunicare efficacemente con bambini o adulti sordi segnanti (ad esempio familiari, interpreti, educatori, logopedisti). Negli ultimi vent'anni, analogamente a quanto è avvenuto per altre lingue dei segni in gran parte dei Paesi occidentali, si è registrata una grande crescita dei corsi di insegnamento della LIS come seconda lingua. Questi corsi, tenuti da docenti sordi qualificati, sono frequentati primariamente da udenti, ma anche da persone sorde che, pur avendo una buona competenza in italiano e continuando ad utilizzare protesi o impianto cocleare, sentono la necessità di apprendere la LIS anche per il suo valore culturale e identitario. Numerose università italiane hanno riconosciuto la LIS nell'ambito di specifici *curricula* formativi e/o di ricerca. Chiunque frequenti un corso LIS acquisisce rapidamente la certezza che questa è una lingua naturale e che va riconosciuta e rispettata come tale. Il potere espressivo della LIS è ancora più evidente quando la lingua viene usata creativamente, in composizioni poetiche, testi teatrali, forme artistiche di diversa natura.

Da cosa nasce, allora, la tendenza a contrapporre forme di comunicazione che non sono in nessun modo alternative? Probabilmente dalla difficoltà di accettare che un *de-*

*ficit* sensoriale, come quello della sordità, possa dar vita ad un mondo comunicativo «altro» rispetto a quello delle persone udenti. Possedere una lingua diversa significa naturalmente poter esprimere la propria diversità attraverso questa lingua, vuol dire accedere a processi di identificazione che hanno più a che fare con la dimensione socioculturale che con il *deficit tout court*.

È così difficile oggi accettare che esistano mezzi di espressione che danno voce alla diversità senza omologarla? Ogni lingua è uno strumento vitale per il riconoscimento degli altri come persone. Pensiamo davvero che questa esigenza di identità non abbia diritto di cittadinanza nella nostra società?

Nel tentativo di dissipare progressivamente pregiudizi e paure e superando quel «senso di inferiorità» rispetto alle lingue vocali, l'Ente nazionale sordi sottolinea come «in molti paesi la lingua dei segni ha ottenuto o sta ottenendo un riconoscimento ufficiale, a livello costituzionale o con legislazione specifica. Nel rispetto di quanto sancito dalle risoluzioni del Parlamento Europeo del 1988 e del 1998, e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che in più articoli invita gli Stati a «promuovere e diffondere la lingua dei segni», ci auguriamo che l'Italia si adegui al più presto a tale direttiva internazionale».

Tale auspicio è anche il nostro.

Invitiamo a riprendere la discussione su queste tematiche molto sentite da gran parte dei nostri cittadini tra i meno fortunati e invitiamo il Senato ad una rapida approvazione di un testo che già fu approvato nella scorsa legislatura.

Confidiamo che le considerazioni sopra esposte possano contribuire a stimolare un sereno e proficuo dibattito sul disegno di legge che presentiamo e a rimuovere gli ostacoli che fino ad oggi si sono frapposti all'approvazione di una legge nazionale sul riconoscimento della LIS, riconoscimento già avvenuto in quasi tutti gli Stati dell'Unione europea.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione)*

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio come definiti, rispettivamente, all'articolo 3, commi 1 e 4. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS), in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Promuove la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione

per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 2. Promuove, altresì, la ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

#### Art. 2.

*(Libertà di scelta e non discriminazione)*

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.

2. Nessuna persona può essere discriminata né sottoposta a trattamenti diseguali, direttamente o indirettamente, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

## Art. 3.

*(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)*

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

4. La Repubblica promuove l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché

di ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

Art. 4.

*(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)*

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione negli edifici di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le campagne pubblicita-



rie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici sono resi accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità.

5. La Repubblica promuove l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili; promuove altresì l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali.

6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.

7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di

procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 5.

*(Inclusione scolastica)*

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, tenuto conto delle competenze definite dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sentito un gruppo di esperti nominati dal medesimo Ministro, che ricomprensca anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità, sono determinati gli *standard* nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del suddetto gruppo di esperti non spetta alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6.

*(Formazione universitaria  
e post-universitaria)*

1. La Repubblica promuove per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordociechi.

## Art. 7.

*(Inclusione lavorativa  
e formazione permanente)*

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro, la Repubblica promuove pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, *chat*, *e-mail* e videoconferenze.

## Art. 8.

*(Tutela della salute)*

1. La Repubblica promuove l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine.

## Art. 9.

*(Arte, cultura, tempo libero)*

1. La Repubblica promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

## Art. 10.

*(Partecipazione politica)*

1. La Repubblica promuove le misure atte a garantire l'accessibilità e la piena fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pub-

blico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 11.

*(Regolamenti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni di riordino degli Istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 12.

*(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)*

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo

2009, n. 18, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui al comma 2, provvede al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche volti a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

### Art. 13.

#### *(Attuazione e monitoraggio)*

1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e trasmette ogni due anni una relazione alle Camere.

Art. 14.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.